

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF

Esaminiamo ora le imposte che vanno pagate a fronte del reddito prodotto dall'attività apistica, approfondendo solo gli aspetti relativi al reddito dell'imprenditore in quanto persona fisica, senza entrare nel merito di imposte su redditi di società di persone o di capitali.

Parliamo quindi di IRPEF o imposta sui redditi sulle persone fisiche che, nel caso del produttore apistico (e degli allevatori in generale), può presentare tre diverse situazioni per la sua determinazione:

- Reddito da allevamento con terreno sufficiente
- Reddito da allevamento con terreno insufficiente
- Reddito da allevamento senza terreno

Per terreno sufficiente s'intende la disponibilità di terreni la cui potenzialità produttiva può fornire almeno un quarto dei mangimi necessari all'allevamento.

Innanzitutto chiariamo: si ha disponibilità di un terreno in caso di possesso dovuto a proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, o ancora acquisizione tramite regolare contratto di affitto, non quindi per comodato.

La potenzialità produttiva di un terreno è calcolata attraverso il reddito agrario, dato rilevabile dai certificati catastali e che fa riferimento alla qualità e tipo delle colture previste per il terreno in esame. In base al reddito agrario e a particolari coefficienti e tabelle che ogni due anni sono stabiliti con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, sono stabiliti il numero dei capi per ogni specie allevabile di animali (api comprese) che rientrano nella potenzialità produttiva di una determinata tipologia di terreno.

I criteri applicati sono generali e la loro impostazione rispecchia, principalmente, la realtà degli allevamenti zootecnici tradizionali (bestiame per intenderci). Infatti nel suddividere la tipologia dei terreni per fasce di qualità e quindi per potenziali unità foraggere (U.F.) producibili, chiaramente risultano più produttivi i seminativi o prati irrigui piuttosto che i castagneti od agrumeti (catalogati nella stessa fascia degli uliveti o vigneti). Alle api – intese come famiglie – sono assegnati fabbisogni annuali di teoriche 400 U.F., per cui paradossalmente, in base a queste tabelle, un ettaro coltivato a cereali può “sostenere” più alveari (più del doppio) di un corrispondente ettaro di bosco di castagni.

Le tabelle e le modalità di calcolo sono sempre allegare alle spiegazioni dei moduli per la denuncia dei redditi (UNICO), e implicano calcoli farraginosi e non di facile intuizione.

Nella pratica, tutti i tipi di terreno agricolo sono suddivisi per fasce di qualità, vedi TABELLA A dove appaiono evidenti le contraddizioni di cui sopra.

TABELLA A: FASCE DI QUALITA'

Prima fascia Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Prato irriguo Prato irriguo arborato Prato a marcita Prato a marcita arborato Marcita	Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato	Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelseto Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto
---	--	--

Seconda fascia	Vigneto per uva da tavola	Pescheto
Seminativo	Vigneto frutteto	Pioppeto
Seminativo arborato	Vigneto uliveto	Pistacchieto
Seminativo pezza e fosso	Vigneto mandorleto	Pometo
Seminativo arborato pezza e fosso	Uliveto	Querceto
Arativo	Uliveto agrumeto	Querceto da ghianda
Prato	Uliveto ficheto	Saliceto
Prato arborato (o prato alberato)	Uliveto ficheto mandorleto	Salceto
	Uliveto frassineto	Sughereto
	Uliveto frutteto	
	Uliveto sommaccheto	
Terza fascia	Uliveto vigneto	Quinta fascia
Alpe	Uliveto sughereto	Canneto
Pascolo	Uliveto mandorleto	Cappereto
Pascolo arborato	Uliveto mandorleto pistacchieto	Noccioleto
Pascolo cespugliato	Frutteto	Noccioleto vigneto
Pascolo con bosco ceduo	Frutteto irriguo	Sommaccheto
Pascolo con bosco misto	Agrumeto	Sommaccheto arborato
Pascolo con bosco d'alto fusto	Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)	Sommaccheto mandorleto
Bosco	Agrumeto irriguo	Sommaccheto uliveto
Bosco misto	Agrumeto uliveto	Bosco ceduo
Bosco d'alto fusto	Aranceto	
Incolto produttivo	Carrubeto	Sesta fascia
	Castagneto	Vivaio
	Castagneto da frutto	Vivaio di piante ornamentali e floreali
Quarta fascia	Castagneto frassineto	Giardini
Risaia	Chiusa	Orto a coltura floreale
Risaia stabile	Eucalipteto	Orto irriguo a coltura floreale
Orto	Ficheto	Orto vivaio con coltura floreale
	Ficodindieto	

Ad ogni fascia di qualità è attribuita una tariffa media di reddito agrario, un numero di capi allevabile per ettaro, una quota di capi allevabili corrispondenti a €51,64 (vecchie 100.000 lire) di reddito agrario, un numero di capi tassabili per ogni 51,64 euro di reddito agrario (numero dei capi allevabili per quattro) ed infine è definito un imponibile per ogni capo eccedente.

Nel caso delle api ci possiamo avvalere dello schema della TABELLA B

TABELLA B- Allevamento di api e reddito agrario R.A. in euro					
Fasce di qualità	Tariffa media di R.A. in euro	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha all'anno	Numero capi corrispondenti a €51,64 di R.A. C x €51,64 / A	Numeri capi tassabili per ogni €51,64 di R.A. (D x 4)
	A	B	C	D	E
1 (v. tabella A)	87,797	10.500	26,25	15,44	61,76
2 (v. tabella A)	74,628	5.100	12,75	8,82	35,28
3 (v. tabella A)	13,169	1.050	2,63	10,31	41,24
4 (v. tabella A)	158,035	4.500	11,25	3,68	14,72
5 (v. tabella A)	39,508	1.000	2,50	3,27	13,08
6 (v. tabella A)	1273,066	2.700	6,75	0,27	1,08
Imponibile per ogni capo (alveare – famiglia) eccedente			€5,853		

Pertanto una volta verificato (dai certificati catastali) il reddito agrario dei terreni disponibili e la fascia di qualità d'appartenenza, possiamo calcolare in base alla tabella B (colonna E) il numero degli alveari allevabili e quindi tassabili che rientrano nei limiti della potenzialità produttiva del terreno. Se si rientra in tale limite il reddito d'impresa da allevamento corrisponde con quello agrario dei terreni, nel caso si superi tale limite ad ogni capo eccedente è attribuito un valore medio di reddito agrario pari a €5,853, questo valore va moltiplicato per un coefficiente, che nell'ultimo decreto è stato stabilito pari a due portando, appunto, tale imponibile per ogni alveare eccedente a €11,706.*

Ovviamente nell'ipotesi di definizione del reddito da allevamento in base al reddito agrario, per il calcolo dell'imposta dovuta, non possono essere portati in detrazione i costi sostenuti per l'esercizio dell'impresa.

Nella terza e ultima ipotesi di allevamento senza disponibilità di terreno il reddito imponibile è determinato secondo le regole del normale reddito di impresa, valutando quindi i ricavi dovuti all'attività apistica (ad es. vendita dei prodotti dell'alveare e servizi di impollinazione) e detraendo i costi connessi (ad es. acquisto arnie, gasolio per i trasporti, acquisto attrezzature per il confezionamento...).

Quest'ultima situazione è palesemente meno vantaggiosa delle altre due che, anche con minima disponibilità di terreno, imputabile all'attività apistica, permettono all'apicoltore di determinare il reddito secondo parametri standard, esponendolo, in genere, ad un minore prelievo fiscale. È quindi consigliabile, per gli apicoltori senza terreno, ricercare anche minime quantità di superfici agrarie (ad esempio terreni marginali, incolti o di scarsa appetibilità agronomica) da prendere in affitto o da acquisire ad altro titolo per rientrare nella determinazione parametrica del reddito fiscale.

Ricordiamo inoltre che non possono determinare il reddito con il sistema dei parametri gli apicoltori che dispongono di terreno in base ad un contratto di comodato, come pure quei soggetti che hanno organizzato la loro attività con la natura giuridica di Società di Capitali (Cooperativa - Spa - Srl -) o Società di persone (Snc - Sas) e sono, quindi tenuti a determinare il reddito secondo le regole del reddito d'impresa.

Gli apicoltori senza possesso di terreno o con un numero d'alveari in quantità eccedente alla "portata" del terreno devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi (acquisto o produzione di sciami) e decrementi (vendita o morte di alveari) verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.

Per il "Registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati" non è più obbligatoria la bollatura iniziale né la vidimazione annuale, come previsto fino a poco tempo fa. Le registrazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data delle operazioni. Gli apicoltori, devono registrare tutte le famiglie allevate e cioè anche quelle che rientrano nei limiti della potenzialità produttiva del terreno.

L'obbligo della tenuta del registro decorre dal momento in cui il terreno disponibile non è più sufficiente per le famiglie d'api allevate, ma una Circolare Ministeriale (n°150/1978) ne consiglia la tenuta anche agli allevatori (e apicoltori) il cui numero di capi allevati rientra nei limiti della capienza del terreno disponibile, questo per documentare la propria condizione di regolarità in caso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Fra gli apicoltori la tenuta del registro di carico e scarico non è pratica molto diffusa, ma è da tener presente che a fronte di una gestione abbastanza semplice sono previste pesanti sanzioni amministrative in caso d'inadempienza (da €1.032 a €7.746).

* Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configurano l'impresa familiare.

Anno			Specie			Pag.	
Num. operaz.	Data		Descrizione operazione	Ciclo		Cessione imponibili	Note
	giorno	mese		Carico	Scarico		

Modello-esempio di una pagina del registro di carico e scarico degli animali:

Il registro deve essere conservato finché non siano stati definiti i redditi relativi al periodo d'imposta al quale si riferiscono le registrazioni (anche oltre il termine dei dieci anni). Può essere utilizzato per più periodi d'imposta (tenendoli chiaramente separati) fino al suo esaurimento.

Si intendono operazioni di carico: le rimanenze dell'anno precedente, gli acquisti di alveari, la cattura di sciami o la sciamatura artificiale.

Sono operazioni di scarico: gli alveari cessati per mortalità o sciamatura e la vendita di famiglie o di sciami. Nel registro è prevista una colonna nella quale indicare gli alveari oggetto di cessioni imponibili, il tutto per determinare il numero finale degli alveari allevati.